

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZELIOLI LANZINI, VALMARANA e MACAGGI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1964

Adeguamento delle pensioni straordinarie

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 25 aprile 1957, n. 279, ha disposto che le pensioni straordinarie concesse a vedove, a figlie e a stretti congiunti di modeste condizioni economiche, di personalità benemerite della Nazione fossero portate all'importo di lire 500 mila annue lorde.

Alcuni dei beneficiari, come ad esempio la vedova di Cesare Battisti, la figlia di Menotti Garibaldi, donna Rosita, sono venute a morte. Coloro che ancora ne beneficiano non sono molti e per la più parte hanno superato settant'anni di età.

Sembra ai proponenti che una provvidenza adeguata ai bisogni dei beneficiari in relazione al maggior costo della vita, si imponga per ragioni di equità ma soprattutto di giustizia.

Si propone in sostituzione della legge 25 aprile 1957, n. 279, un nuovo testo che preveda l'adeguamento delle cosiddette pensioni straordinarie a partire dal 1° marzo 1964 in conformità di quanto è avvenuto per le altre categorie dei pensionati, avuto riguardo alle mutate condizioni del costo della vi-

ta ed anche alle finalità che le leggi speciali si proponevano quando vennero esaminate, di conseguire, a vantaggio dei singoli beneficiari.

Il limite massimo viene contenuto in una somma di prudente moderazione e cioè a lire 675.000 annue lorde che praticamente corrispondono a poco meno di 60.000 lire al mese ed a un aumento in percentuale del 35 per cento sulla misura normalmente corrisposta. L'onere dello Stato è modesto e la copertura può essere rintracciata nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Nel presente disegno di legge non sono comprese le pensioni che già toccano l'ammontare proposto e le altre il cui ammontare è connesso con trattamenti di pensioni di guerra, di invalidità, eccetera.

È dato anche precisare l'ammontare della somma occorrente perchè il numero dei beneficiari aventi diritto alla pensione speciale sarebbero 24 e il bilancio dello Stato si aggraverebbe di un maggior onere di 4 milioni 200.000 lire annue.

Qualora fosse impossibile recuperare questa modesta copertura che si propone con le aliquote delle maggiori entrate che verranno dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458 (condono in materia tributaria), si potrà apportare al presente disegno di legge la modifica della decorrenza dell'aumento in quanto il Ministero del tesoro avrà il modo, a legge approvata, di ap-

prestare le variazioni di bilancio nel nuovo esercizio finanziario.

Confidiamo nella buona accoglienza alla nostra proposta perchè non appaia una irrisoluzione l'assegno che Governo e Parlamento hanno deliberato, tempo addietro, a favore di una piccola categoria di cittadini particolarmente benemeriti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le pensioni straordinarie concesse anteriormente alla entrata in vigore della presente legge di importo inferiore a lire 675.000 annue lorde sono elevate al predetto importo a decorrere dal 1° marzo 1964.

Nel caso di godimento di più pensioni straordinarie da parte di uno stesso titolare, si tiene conto dell'importo complessivo di tali pensioni ai fini del raggiungimento del predetto importo di lire 675.000 annue lorde.

Le pensioni straordinarie di cui ai precedenti commi sono cumulabili con gli altri assegni eventualmente spettanti agli interessati a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto per l'esercizio finanziario 1963-64 con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

La legge 25 aprile 1957, n. 279, è abrogata.